

DECISIONE (UE) 2021/1072 DEL CONSIGLIO

del 28 giugno 2021

recante deroga temporanea alla decisione 2013/471/UE relativa alla concessione delle indennità giornaliera e al rimborso delle spese di viaggio ai membri del Comitato economico e sociale europeo nonché ai supplenti alla luce delle difficoltà di viaggio dovute alla pandemia di COVID-19 nell'Unione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 301, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Dall'inizio della pandemia di COVID-19, le misure straordinarie di prevenzione e di contenimento adottate dagli Stati membri, quali la quarantena, l'attuazione di politiche di lavoro a distanza, nonché restrizioni o divieti di spostamento e di viaggio, hanno reso impossibile o molto difficile per i membri del Comitato economico e sociale europeo («Comitato») e per i loro supplenti (denominati congiuntamente «beneficiari») viaggiare allo scopo di partecipare di persona alle riunioni.
- (2) In considerazione di tali circostanze eccezionali e al fine di garantire che le attività del Comitato possano svolgersi in modo adeguato e sostenibile in ogni momento per assicurare la continuità istituzionale, è necessario derogare temporaneamente agli articoli 2, 3 e 4 della decisione 2013/471/UE del Consiglio ⁽¹⁾ riguardo al pagamento delle indennità giornaliera e il rimborso delle spese di viaggio ai beneficiari. Tale deroga dovrebbe applicarsi solo per il periodo in cui persistono difficoltà di viaggio o restrizioni sanitarie alle riunioni in presenza dovute alla pandemia di COVID-19 nell'Unione.
- (3) Le spese amministrative effettivamente sostenute da un beneficiario che partecipa a una riunione a distanza per via elettronica sono inferiori all'importo dell'indennità giornaliera attualmente applicabile per la partecipazione alle riunioni in presenza, mentre il tempo trascorso da un beneficiario rimane lo stesso. Si rende pertanto opportuno adeguare di conseguenza l'indennità giornaliera versata ai beneficiari che partecipano alle riunioni a distanza per via elettronica.
- (4) Se del caso, il Comitato dovrebbe stabilire norme dettagliate relative alla concessione delle indennità giornaliera per la partecipazione a distanza. Tali norme dovrebbero individuare, in particolare, i casi in cui le difficoltà di viaggio legate alla COVID-19 o le relative misure restrittive compromettano la possibilità di organizzare le riunioni o parteciparvi di persona.
- (5) Il Comitato dovrebbe presentare al Consiglio relazioni periodiche sull'applicazione della presente decisione in modo da consentire al Consiglio di valutarne l'impatto e determinare il persistere delle condizioni che giustificano la deroga. Sulla base di tali relazioni, il Consiglio dovrebbe prendere in considerazione l'adozione di misure appropriate, specie nel quadro di una futura revisione generale della decisione 2013/471/UE, da intraprendersi prima della fine dell'attuale mandato del Comitato,

⁽¹⁾ Decisione 2013/471/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, relativa alla concessione delle indennità giornaliera e al rimborso delle spese di viaggio ai membri del Comitato economico e sociale europeo nonché ai supplenti (GU L 253 del 25.9.2013, pag. 22).

